

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA N.1 DEL 1 Marzo 2018

OGGETTO: COMPOSIZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CATANZARO, CROTONE E VIBO VALENTIA E AVVIO DELLE PROCEDURE

L'anno duemiladiciotto, il giorno 1 del mese di Marzo alle ore 15,00, nei locali della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Catanzaro, il Dott. Maurizio Ferrara, nella qualità di Commissario ad acta, nominato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018, per effetto dell'incarico ricevuto, assume la presente determinazione in merito alla composizione del Consiglio della Camera di Commercio di nuova istituzione denominata "Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia".

PREMESSO che

A seguito dell'avvio del processo di riforma del sistema camerale ed in conseguenza dei tagli al diritto annuale imposti dal D.L. 90/2014 convertito nella legge 144/2014, era stato attivato un procedimento di accorpamento volontario tra le Camere di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia secondo quanto previsto dall'art.1 comma 5 del Decreto Legislativo n. 23/2010 di modifica della legge n. 580/93.

Tale processo si era concretizzato nelle relative delibere di accorpamento adottate dai Consigli camerali, a maggioranza dei 2/3, delle Camere di Commercio interessate; Catanzaro con Delibera consiliare n. 4 del 17 marzo 2015, Vibo Valentia con Delibera consiliare n. 5 del 10 marzo 2015, Crotone con Determina del Commissario Straordinario n. 8 del 17 marzo 2105.

I citati atti deliberativi erano stati tempestivamente trasmessi al Ministero dello Sviluppo Economico che, previa intesa con la Conferenza permanente Stato – Regioni, aveva emesso in data 6 agosto 2015 decreto di istituzione della nuova Camera di Commercio, definito alcuni criteri per la costituzione e per la successione nei rapporti giuridici, finanziari e patrimoniali e nominato un Commissario ad acta con la funzione specifica di definire la norma statutaria di composizione del nuovo Consiglio e avviare le procedure di costituzione.

Come noto, tuttavia, il processo di accorpamento volontario era stato annullato giusto sentenza di merito del TAR Calabria del 12 febbraio 2017, inappellata dal MISE, a seguito di revoca delle delibere di accorpamento volontario e motivato ricorso delle Camere di Commercio di Crotone e Vibo Valentia e di alcune associazioni di categoria di quei territori, non essendo stata "garantita" nella norma statutaria la "equilibrata rappresentanza dei territori accorpati", come prevista dallo stesso Decreto Legislativo 219/2016.

In effetti, nel frattempo, il citato Decreto n.219/2016 aveva avviato le procedure di riforma del sistema imponendo, previo un piano di razionalizzazione predisposto da Unioncamere, la riduzione delle Camere di Commercio a non più di 60 ed il conseguente accorpamento, con alcune eccezioni, di quelle che registravano un numero di imprese inferiori a 75.000 nel presupposto che tale numero di imprese garantisse l'equilibrio economico – finanziario del nuovo Ente, previsto dalla legge delega.

Il Ministero dello Sviluppo Economico con proprio Decreto 8 agosto 2017 aveva, quindi, dato avvio alle procedure di “razionalizzazione” previste, nominando i Commissari ad Acta, per le fasi di accorpamento; con tale decreto veniva confermato il Dott. Maurizio Ferrara, Segretario Generale della Camera di Commercio di Catanzaro, quale Commissario ad Acta per la istituzione della nuova Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia e venivano definite tempistica e procedure per la costituzione.

Il Commissario ad Acta, sulla base dei dati pubblicati con decreto direttoriale MISE del 12 settembre 2017, adottava, con propria determinazione n. 1 del 15 novembre 2017, la norma Statutaria di composizione del nuovo Consiglio.

Nell’adozione di tale norma, nonostante il D.lgs 219/2016 prevedesse che per le Camere di Commercio con un numero di imprese da 40.000 ad 80.000, come nel caso di specie, il Consiglio fosse composto da 19 componenti, trovava applicazione, proprio al fine di garantire una più ampia partecipazione, una fase transitoria che prevedeva per le Camere, appunto in fase di accorpamento, che la riduzione del numero dei consiglieri divenisse operativa dal primo rinnovo successivo al primo insediamento; in conseguenza di ciò il primo Consiglio dell’istituenda nuova Camera di Commercio, era costituita ancora da 25 componenti oltre ai rappresentanti dei sindacati, dei consumatori e degli ordini professionali.

Come è noto, tuttavia, il D.M. 8 agosto 2017 è stato dichiarato incostituzionale dalla Suprema Corte, non avendo previsto il Decreto legislativo 219/2016 che la sua adozione fosse subordinata all’intesa con la Conferenza Stato – Regione; infatti la norma era stata adottata “sentita” la Conferenza Stato – Regioni.

Da qui la disapplicazione del D.M. 8 agosto 2017 e la conseguente nuova interruzione del processo di accorpamento in atto.

Superato, almeno formalmente, il problema dell’intesa con le Regioni, il Ministro ha riproposto in data 16 febbraio 2018, con i medesimi contenuti, il decreto di attuazione del Decreto Legislativo 219/2016, imponendo ai confermati Commissari ad Acta tempi ridottissimi per l’avvio della procedura, previa registrazione da parte della Corte dei Conti e anche nelle more della dovuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Da sottolineare che nel frattempo la Camera di Commercio di Crotone, insieme ad alcune associazioni di categoria, aveva comunque presentato ricorso al TAR avverso la norma statutaria di composizione del nuovo Consiglio adottata dal Commissario ad Acta il 15 novembre 2017, alla quale tuttavia non aveva fatto seguito, a causa della dichiarazione di incostituzionalità, l’avvio del procedimento di costituzione dell’organo consiliare.

Sulla base di quanto previsto nel richiamato Decreto 16 febbraio 2018, compete al Commissario ad Acta adottare, tenuto conto dei dati pubblicati dal Ministero, la norma statutaria di composizione del nuovo Consiglio ai sensi dell’articolo 10 della legge n. 580 del 1993 e successive modificazioni, e di avviare, a pena di decadenza entro il 1 marzo 2018, le procedure di costituzione del consiglio della nuova “Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia”.

E’ appena il caso di ricordare che la norma statutaria deve tenere conto degli ultimi dati pubblicati con Decreto del Direttore Generale del Ministero dello Sviluppo Economico, ossia quelli del 1 marzo 2018, sulla base dei dati forniti dalle singole Camere di Commercio, relativi ai parametri “numero delle imprese”, “indice di occupazione”, “valore aggiunto” e “diritto annuale” per i settori economici individuati dal D.M. 4 agosto 2011 n. 155, e determinati dalla sommatoria dei dati delle singole Camere.

Il Commissario ad Acta ricorda che trova, ancora, piena applicazione il Decreto Legislativo n. 23 del 15/02/2010 quanto alle disposizioni in merito ai nuovi criteri di ripartizione dei consiglieri (art. 10, comma 3) e di designazione dei componenti (art. 12, comma 4), disciplinati dall'apposito regolamento di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011 n. 155.

Secondo la legge ed il regolamento attuativo devono essere obbligatoriamente rappresentati nel Consiglio dodici settori economici: agricoltura, industria, artigianato, commercio, assicurazioni, credito, turismo, trasporti e spedizioni, servizi alle imprese, cooperative, organizzazioni sindacali e associazioni di consumatori ed utenti, oltre agli ordini professionali. Un ulteriore vincolo introdotto dall'art.10 stabilisce che comunque il numero dei consiglieri rappresentanti i settori dell'industria, dell'agricoltura, del commercio e dell'artigianato deve essere almeno pari alla metà dei componenti il Consiglio; nel loro ambito deve essere garantita, tranne naturalmente che per il settore artigiano, una rappresentanza autonoma per le piccole imprese. Il Regolamento conferma come la rappresentanza per le piccole imprese debba essere computata all'interno del numero dei rappresentanti spettanti a ciascuno dei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura.

Ai fini della rilevanza economica dei settori, il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (1/3/2018) che ha pubblicato i dati, ha rilevato in termini numerici e percentuali, con i necessari arrotondamenti, il numero delle imprese iscritte, l'indice occupazionale, il valore aggiunto e l'importo del diritto annuale di ogni settore, sommando i dati delle tre Camere di Commercio interessate.

Come è noto il numero delle imprese iscritte è desunto dai dati del Registro delle Imprese e del REA in base alla classificazione ATECO delle attività; l'indice occupazionale, che nasce dal rapporto tra il numero degli addetti delle imprese di un settore ed il numero degli addetti complessivi delle imprese di tutti i settori, è determinato sulla base di dati rilevati dall'ISTAT; il valore aggiunto, che rappresenta l'incremento di valore che le imprese di ciascun settore apportano con l'impiego dei propri fattori produttivi al valore dei beni e dei servizi ricevuti da altri settori valutato al costo dei fattori, viene desunto dalle stime effettuate dall'istituto G. Tagliacarne; il dato del diritto annuale riscosso è dato dalla somma di quanto determinato da ciascuna Camera di Commercio, in base alle proprie scritture contabili risultanti alla data del 31 dicembre 2016.

Sulla base di tali dati Ministeriali occorre, pertanto, procedere alla elaborazione della media aritmetica, per ciascun settore, delle quote percentuali dei quattro parametri; tale media rappresenta il peso da attribuire a ciascun settore e costituisce la base per l'attribuzione di ciascun consigliere.

Il quorum necessario per l'attribuzione di un seggio è calcolato con riferimento al numero complessivo dei consiglieri. E' pertanto necessario rapportare il peso del settore, valutato attraverso la media aritmetica delle quote percentuali dei quattro parametri, al quorum percentuale necessario. Successivamente attraverso arrotondamenti delle percentuali, aggiustamenti che tengano conto dei vincoli normativi e della rilevanza economica dei diversi settori, si procede alla determinazione dei seggi per ciascuno di essi. E' da ricordare che il 2° comma dell'art.5 del Decreto Ministeriale n. 155/2011, prevede la possibilità di accorpate, ai fini di garantirne la rappresentanza, due o più dei seguenti settori: assicurazioni, credito, servizi alle imprese, trasporti e spedizioni e turismo.

Una volta individuata la ripartizione del consiglio tra i vari settori, viene approvata dal Commissario ad Acta, la norma statutaria relativa, che, ai sensi dell'art. 37 , I° comma, del D.Lgs 112/98 è immediatamente esecutiva.

Naturalmente non essendo cambiati i dati di riferimento, la nuova norma statutaria non può discostarsi da quella già approvata con la determinazione n.1 del 15 novembre 2017, comunque ormai decaduta.

A seguito dell'approvazione della norma, il Commissario ad Acta provvede alla pubblicazione di apposito avviso nei siti camerali delle tre Camere interessate, dandone comunicazione alla Presidenza della Giunta Regionale, e avvia il procedimento della nomina dei componenti il Consiglio.

La fase successiva, non essendo stato adottato un regolamento specifico per le procedure di accorpamento, rimane ancora regolamentata dal Decreto Ministeriale 4 agosto 2011 n. 156 che prevede un termine di 40 giorni affinché le organizzazioni imprenditoriali delle province interessate, operanti nella circoscrizione da almeno 3 anni o aderenti ad organizzazioni nazionali rappresentate nel C.N.E.L., presentino un'unica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e redatta a pena di irricevibilità secondo lo schema di cui all'allegato A del citato regolamento, sottoscritta dal legale rappresentante, contenente le informazioni previste dal comma 2 dell'art.2 del Decreto e l'elenco delle imprese associate, conformemente all'allegato B.

Per organizzazione sindacali e consumatori le dichiarazioni sono rese sulla base di quanto previsto dall'art.3 del DM 156/2011 utilizzando gli appositi allegati C e D.

Due o più associazioni o organizzazioni possono presentare le proprie candidature in apparenamento secondo quanto previsto dall'art. 4 del Decreto e utilizzando l'apposito modulo E.

Completata la fase istruttoria, sulla base della valutazione della rilevanza delle diverse associazioni, la Regione, cui il Commissario trasmette gli atti, procede alla distribuzione dei rappresentanti fra le stesse secondo il c.d. metodo Dont. Secondo tale metodo il numero dei consiglieri che ciascuna organizzazione designa è determinato dividendo il grado di rappresentatività di ciascuna di esse per 1,2,3,4sino alla concorrenza del numero dei seggi disponibili per il settore economico di riferimento e disponendo i quozienti così ottenuti in una graduatoria decrescente, in numero pari a quello dei seggi da attribuire. A parità di quozienti, nelle cifre intere, qualora risulti attribuibile un solo seggio questo viene assegnato alla organizzazione imprenditoriale che ha il livello di rappresentatività più alto per organizzazione, diffusione ed attività svolta sul territorio.

Per quanto attiene agli ulteriori 3 seggi , il rappresentante dei lavoratori deve essere designato dall'organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa nelle tre Province, quello dei consumatori e degli utenti dall'associazione maggiormente rappresentativa nella circoscrizione di riferimento, quello dei professionisti dai Presidenti degli ordini professionali dei tre territori.

Effettuate le designazioni, alla nomina del Consiglio provvede il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto.

E' opportuno ricordare che il primo comma dell'art.13 della legge 580 stabilisce i requisiti per la nomina a Consigliere:

- cittadinanza italiana o di uno degli Stati Comunitari;
- maggiore età e godimento dei diritti civili;

- essere titolare d'impresa o rappresentante legale o amministratore unico di Società, esercente arti e professioni, o esperto;
- esercizio dell'attività nell'ambito delle province di riferimento ;

Non possono far parte del Consiglio i membri del Parlamento nazionale ed Europeo, i consiglieri regionali e provinciali, gli amministratori provinciali, sindaci e assessori comunali dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, i dipendenti camerati, regionali o di altri Enti locali, i componenti di altri Consigli camerati, nonché gli amministratori e i dipendenti di Enti, Istituzioni, Consorzi o aziende sottoposte a vigilanza, partecipazione o sovvenzione dalla Camera di Commercio.

Esistono altresì alcuni reati o fatti che determinano cause di incompatibilità, inconferibilità o decadenza dalla carica di Consigliere disciplinati da leggi speciali.

Per ciò che attiene in particolare alla nuova Camera di Commercio di Catanzaro, Crotona e Vibo Valentia, con il richiamato decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico, del 1 marzo 2018, è stata determinata per i 10 settori economici la tabella con i dati sul numero delle imprese, l'indice occupazionale, il valore aggiunto ed il diritto annuale versato. Le successive tappe, come già accennato, sono:

- approvazione da parte del Commissario ad Acta della norma Statutaria relativa alla composizione del nuovo Consiglio;
- contestualmente all'approvazione della norma statutaria, pubblicazione nei siti delle Camere accorpande di apposito avviso per la raccolta di dati ed informazioni;
- nei 40 gg successivi le organizzazioni imprenditoriali forniscono i dati e le informazioni richieste, con riferimento al 31 dicembre 2017;
- il Commissario ad Acta entro ulteriori 30 giorni (termine ordinario) verifica la completezza dei dati, chiedendo eventuali integrazioni negli ulteriori 20 gg, quindi trasmette tutto alla Regione;
- La Regione determina il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione stabilendo il numero dei consiglieri che ciascuna deve nominare, dando un termine di 30 gg per eventuali ricorsi;
- In caso di ricorsi, entro ulteriori 60 giorni il T.A.R. decide sui ricorsi;
- Negli ulteriori 10 giorni le Associazioni designano i componenti;
- La Regione nomina il Consiglio e convoca la prima seduta, portando all'ordine del giorno la nomina del Presidente;
- nasce la nuova Camera di Commercio.

Gli ultimi dati riportati nelle apposite tabelle elaborate dal Ministero delle Attività Produttive, di cui al Decreto Ministeriale 1/3/2018, risultano i seguenti:

Settori di attività economica	Numero delle imprese al 31/12/2016	Indice di occupazione al 2014	Valore aggiunto (migliaia di euro) al 2014	Diritto Annuale Importo versato al 31/12/2016
Agricoltura	12.903	22,2	459.164,42	465.015,71
Artigianato	11.460	11,5	519.467,53	466.543,20

Industria	7.435	10,9	863.841,25	443.573,73
Commercio	25.321	18,9	705.367,97	1.021.015,05
Cooperative	873	1,6	79.463,44	47.652,76
Turismo	6.114	7,7	298.478,14	250.749,21
Trasporti e spedizioni	2.218	5,3	660.312,82	134.630,44
Credito	611	1,3	193.063,58	41.220,66
Assicurazioni	814	0,7	53.889,17	41.152,95
Servizi alle imprese	5.956	14,8	992.307,73	309.809,28
Altri settori	2.283	5,2	243.362,20	115.118,76
TOTALE	75.988	100,1	5.068.718,25	3.336.481,75

Le cifre stampate possono non ricomporre esattamente i totali a causa degli arrotondamenti.

Sulla base dei dati riportati e secondo i criteri di calcolo previsti dal Regolamento ne deriva il seguente prospetto relativo al numero dei Consiglieri spettanti per ciascun settore:

Settori di attività economica	% numero imprese	% addetti	% valore aggiunto	% Diritto annuale	somma	media	% seggi	Seggi
Agricoltura	17	22,2	9,06	13,94	62,18	15,54	3,89	3
Artigianato	15	11,5	10,25	13,98	50,81	12,70	3,18	3
Industria	10	10,9	17,04	13,29	51,02	12,75	3,19	3
Commercio	33	18,9	13,92	30,60	96,74	24,18	6,05	6
Cooperative	1	1,6	1,57	1,43	5,74	1,43	0,36	1
Turismo	8	7,7	5,89	7,52	29,15	7,28	1,82	1
Trasporti e Spedizioni	3	5,3	13,03	4,04	25,28	6,32	1,58	1
Credito	1	1,3	3,81	1,24	7,15	1,78	0,45	0
Assicurazioni	1	0,7	1,06	1,23	4,7	1,17	0,25	0
Servizi alle imprese	8	14,8	19,58	9,29	51,50	12,87	3,22	3
Altri settori	3	5,2	4,80	3,45	16,46	4,11	1,03	1
	100	100	100	100	400	100	100	22

In base all'art. 10, 2° comma, della Legge 580/93, nella composizione del Consiglio deve essere assicurata la rappresentanza autonoma delle Società in forma Cooperativa; tale seggio deve essere assegnato a prescindere dalla specifica percentuale di settore (0,36).

Inoltre, per espresso disposto dell'art. 5, comma I° del menzionato D.M. 155/2011, l'Ente Camerale può discostarsi per un valore pari a più o meno un consigliere rispetto al numero dei consiglieri risultanti da tale calcolo nella precedente tabella, in relazione alle specifiche caratteristiche della circoscrizione territoriale, nonché, per effetto di quanto previsto al II° comma del medesimo articolo, al fine di consentire la rappresentanza di tutti i settori ed in particolare per quelli del credito, delle assicurazioni, dei servizi alle imprese, dei

trasporti e spedizioni, del turismo e di altri eventuali settori di rilevante interesse per l'economia provinciale, può fissare per i medesimi settori, quale soglia minima di accesso alla ripartizione dei consiglieri, un valore inferiore all'unità nel rapporto calcolato secondo il disposto di cui al comma I°, oppure stabilire per i medesimi settori l'accorpamento della rappresentanza tra più di uno di essi.

Appare pertanto necessario garantire la rappresentanza dei settori Credito e Assicurazioni, aventi entrambi un coefficiente inferiore all'unità, assegnando un seggio mediante loro accorpamento (0,70).

Quindi assegnare con i maggiori resti gli ulteriori 2 seggi, rispettivamente all'Agricoltura (0,89) e al Turismo (0,82).

IL COMMISSARIO AD ACTA

PREMESSO quanto sopra;

VISTI gli art. 9 e 10 della Legge 29/12/1993 n. 580 sul "Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura", per come modificata dal D.lgs 23/2010 e, da ultimo, dal D.Lgs 219/2016, che prevedono tra gli organi delle Camere di Commercio il Consiglio Camerale;

RILEVATO che l'art. 10 della citata normativa, dopo aver dettato disposizioni generali in merito alla composizione del Consiglio, rimanda ad apposito regolamento da adottare da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, d'intesa con la Conferenza Stato – Regioni, la definizione dei criteri generali da adottare per la ripartizione dei consiglieri secondo le caratteristiche economiche delle circoscrizioni territoriali di competenza degli Enti camerali, in rappresentanza dei settori produttivi che caratterizzano l'economia delle circoscrizioni medesime;

ATTESO che con Decreti del Ministero dello Sviluppo Economico n. 155 del 4 agosto 2011 e n. 156 del 4 agosto 2011, sono stati emanati rispettivamente il Regolamento di definizione dei criteri generali per la ripartizione dei Consiglieri in attuazione dell'art. 10, comma 3, della legge 580/93 ed il Regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del Consiglio, in attuazione dell'art.12 della medesima norma;

ATTESO altresì che, in conformità al disposto normativo di cui all'art. 3, comma 5 del citato Decreto 155/2011 gli Enti camerali accorpandi, con l'assistenza tecnica di Unioncamere, hanno predisposto i dati al 31/12/2016 relativi al numero delle imprese ed al diritto annuale incassato, e i dati al 31/12/2014 relativi all'indice di occupazione ed al valore aggiunto e riferiti ai vari settori economici delle rispettive province, inviandoli al Ministero dello Sviluppo Economico ai fini della prescritta pubblicazione;

RILEVATO che con Decreto del Direttore Generale del Ministero dello Sviluppo Economico del 1 marzo 2018, pubblicato sul sito ministeriale, e previa verifica dei suddetti dati elaborati dalle Camere, il citato Ministero ha fissato i parametri numerici per il calcolo – secondo le procedure di cui al menzionato Decreto 155/2011 – dei seggi spettanti ai singoli settori economici delle tre province, riferiti alla nuova Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, istituita con Decreto Ministeriale 16 febbraio 2018;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 10 comma I° della Legge 580/93 il numero dei componenti il Consiglio è determinato in base al numero delle imprese iscritte e annotate al Registro delle Imprese e che pertanto, sulla base dei suddetti parametri, risultando iscritte complessivamente presso le tre Camere interessate, alla data del 31/12/2016, n. 75.988 tra

imprese e unità locali, il nuovo Consiglio camerale, per effetto di apposita disposizione transitoria prevista dal D.lgs 219/2016, dovrà ancora essere composto da n. 25 consiglieri;

CONSIDERATO che in aggiunta ai 25 consiglieri, l'art. 10, comma VI°, della citata legge 580/93 prevede che del Consiglio facciano parte due componenti in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e utenti, designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza e un componente in rappresentanza dei liberi professionisti designato dai Presidenti degli Ordini professionali;

CONSIDERATO altresì che, in base all'art. 10, 2° comma, della Legge 580/93, nella composizione del Consiglio deve essere assicurata la rappresentanza autonoma delle Società in forma Cooperativa;

TENUTO CONTO per espresso disposto dell'art. 5, comma I° del menzionato Decreto 155/2011, che l'Ente Camerale può discostarsi per un valore pari a più o meno a un consigliere rispetto al numero dei consiglieri risultanti da tale calcolo nella precedente tabella, in relazione alle specifiche caratteristiche della circoscrizione provinciale;

TENUTO CONTO altresì per effetto di quanto previsto al II° comma del medesimo articolo, al fine di consentire la rappresentanza di tutti i settori ed in particolare per quelli del credito, delle assicurazioni, dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizioni, del turismo e di altri eventuali settori di rilevante interesse per l'economia provinciale, l'Ente camerale può:

a) fissare per i medesimi settori, quale soglia minima di accesso alla ripartizione dei consiglieri, un valore inferiore all'unità nel rapporto calcolato secondo il disposto di cui al comma I°

b) stabilire per i medesimi settori l'accorpamento della rappresentanza tra più di uno di essi.

RAVVISATA l'opportunità di non avvalersi della disposizione di cui al punto a) del comma precedente, essendo, comunque, garantita la presenza di un consigliere, per i seguenti settori aventi un coefficiente superiore all'unità; turismo (coefficiente 1,82), trasporti e spedizioni (coefficiente 1,58), servizi alle imprese (coefficiente 3,22), altri settori (coefficiente 1,03);

RITENUTO OPPORTUNO, non essendo, invece, garantita la presenza dei settori del credito e delle assicurazioni, (coefficienti rispettivamente 0,45 e 0,25 entrambi inferiori all'unità), dover applicare la disposizione di cui al punto b) di cui sopra, confermando l'accorpamento per i settori del credito (coefficiente 0,45) e delle assicurazioni (coefficiente 0,25), che congiuntamente arriverebbero a 0,70 e fissare allo 0,60 la soglia minima di accesso alla ripartizione dei consiglieri di cui al punto a);

RITENUTO, di conseguenza, di dover assegnare con i maggiori resti gli ulteriori 2 seggi, rispettivamente all'Agricoltura (0,89) e al Turismo (0,82) tutti comunque superiori allo 0,60;

PRESO ATTO che l'art. 10, comma V°, della Legge 580/93 prevede che la rappresentanza autonoma per le piccole imprese sia computata all'interno del numero dei rappresentanti spettanti a ciascuno dei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura;

VERIFICATO che, sulla base del calcolo effettuato il numero complessivo dei consiglieri dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura, è superiore alla metà dei componenti il consiglio;

RITENUTO di dover procedere, in esecuzione della presente Determinazione e nei tempi previsti dal DM 16 Febbraio 2018, alla pubblicazione del conseguente “avviso” per l’avvio delle procedure di costituzione del nuovo Consiglio camerale, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.

DETERMINA

a) Di approvare l’adozione della seguente norma Statutaria relativa alla composizione del Consiglio della nuova Camera di Commercio di Catanzaro, Crotona e Vibo Valentia:

Composizione del Consiglio

1. Il Consiglio della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Catanzaro Crotona e Vibo Valentia, secondo i parametri fissati dalle vigenti disposizioni di legge, è composto da 28 membri, dei quali 25 nominati in rappresentanza dei diversi settori economici, due nominati in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e uno in rappresentanza dei liberi professionisti.

2. Per l’individuazione dei settori, il rilievo economico delle imprese, l’acquisizione dei relativi dati e documenti e le procedure per il calcolo della rappresentatività e ripartizione dei consiglieri, si applicano le disposizioni vigenti in materia.

3. All’interno del numero dei rappresentanti di ciascuno dei settori dell’industria, del commercio e dell’agricoltura è assicurata una rappresentanza autonoma per le piccole imprese, secondo quanto previsto dalla legge vigente.

4. Il numero dei consiglieri in rappresentanza dei settori dell’agricoltura, dell’artigianato, dell’industria e del commercio deve essere pari almeno alla metà dei componenti il consiglio, assicurando comunque la rappresentanza degli altri settori, prevista dalla legge.

5. Le organizzazioni imprenditoriali o loro raggruppamenti, ai quali spetta di designare complessivamente più di due rappresentanti, individuano almeno un terzo di rappresentanti di genere diverso da quello degli altri.

b) Di stabilire che la ripartizione dei consiglieri tra i diversi settori, al momento dell’adozione della presente norma statutaria, è la seguente:

<i>Settori di attività economica</i>	<i>Numero consiglieri</i>
AGRICOLTURA	4
INDUSTRIA	3
ARTIGIANATO	3
COMMERCIO	6
COOPERATIVE	1
TURISMO	2

TRASPORTI E SPEDIZIONI	1
SERVIZI ALLE IMPRESE	3
ALTRI SETTORI	1
CREDITO, ASSICURAZIONI	1
ORGANIZZAZIONI SINDACALI LAVORATORI	1
ASSOCIAZIONI CONSUMATORI E UTENTI	1
ORDINI PROFESSIONALI	1

c) di dare avvio alle procedure di costituzione del consiglio della nuova Camera di Commercio I.A.A. di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, in analogia a quanto previsto dal Decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 156; l'avviso, allegato alla presente determinazione, sarà pubblicato in data **1 marzo 2018** nell'Albo camerale e sul sito internet istituzionale delle Camere di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, dandone contestuale comunicazione al Presidente della Giunta regionale;

d) di dare atto che dalla data del **1 marzo 2018** decorre il termine perentorio, a pena di esclusione dal procedimento, di 40 giorni entro e non oltre il quale le organizzazioni imprenditoriali, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori delle province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, aventi i requisiti previsti dagli articoli 2 e 3 del D.M. n. 156/2011, dovranno comunicare le informazioni documentate previste dallo stesso D.M. n. 156/2011 agli articoli 2, 3 e 4, con riferimento alla data del 31/12/2017, per la determinazione del grado di rappresentatività ai fini della ripartizione dei seggi del consiglio della nuova Camera di Commercio I.A.A. di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia;

e) di indicare se stesso quale responsabile del procedimento secondo quanto previsto dal decreto 4 agosto 2011 n. 156.

La presente determinazione, da pubblicare sul sito delle Camere di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4 della legge 29/12/1993 n. 580 e s.m.i.

IL COMMISSARIO AD ACTA
(Dott. Maurizio Ferrara)